

R.D.L. si applicano anche al personale degli enti parastatali e, a tali fini, il successivo art. 4 dispone che si debba procedere, ove già non esista, alla equiparazione del personale degli enti stessi a quello statale. -

Considerando che, a norma dell'art. 1, comma 1, del succitato decreto, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per le promozioni o nomine per scrutinio o per concorso ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9° e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C, e al grado di commissario e superiori del personale subalterno, il Direttore Generale, tenuto conto dello svolgimento e delle condizioni di carriera del personale dell'Istituto in confronto di quello degli impiegati dello Stato, propone, su conforme delibera della commissione del personale, di equiparare ai soli fini dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 1938, n. 1587:

al grado VIII del gruppo A, il grado di Segretario Capo, Ispettore Capo, Medico Principale, Ingegnere Principale e Architetto Principale;

al grado IX del gruppo B, il grado di Segretario, Ispettore, Vice Cassiere, Vice Economico e Geo,